

MODULARIO
P.C.M. 194

MOD. 247

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- d) il Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - e) il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
 - f) il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina militare.
2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale della DGS - UNMIG.
 3. I Comitati periferici, composti dal Direttore della Sezione competente per territorio, dal Direttore regionale dei Vigili del fuoco, da un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA, dal Comandante della Capitaneria di porto competente per territorio, individuato in relazione all'ubicazione dell'impianto o allo spazio marittimo interessato dalle attività, e da un Ammiraglio/Ufficiale superiore dello Stato Maggiore della Marina militare, hanno sede presso gli Uffici delle Sezioni competenti per territorio, che forniscono il supporto logistico e amministrativo.
 4. Per ogni membro effettivo del Comitato e dei Comitati periferici è nominato un membro supplente designato dalla competente amministrazione. Ciascun membro si esprimerà nelle materie di propria competenza.
 5. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente e per i Comitati periferici dal Direttore della Sezione che assicura le funzioni di coordinamento dei lavori. L'ordine del giorno da discutere nelle riunioni è stabilito almeno 10 giorni prima e viene inviato agli interessati per posta elettronica - PEC.
 6. Il consesso è costituito validamente con la maggioranza dei componenti di cui al comma 1 e con la necessaria presenza del Presidente o di chi ne fa le veci e, per i Comitati periferici, con la necessaria presenza del Direttore della Sezione competente per territorio, del Direttore regionale dei Vigili del fuoco e del Comandante della Capitaneria di porto competente per territorio o dei rispettivi supplenti.
 7. Le deliberazioni del Comitato e dei Comitati periferici sono adottate all'unanimità dei membri presenti, che si esprimono per i profili di competenza delle amministrazioni di appartenenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
 8. Qualora sia funzionale all'attività operativa da svolgersi, il Comitato e i Comitati periferici possono riunirsi presso gli Uffici delle Capitanerie di Porto competenti per territorio o direttamente presso gli impianti.
 9. Il Comitato si riunisce entro il 31 gennaio di ogni anno per definire la strategia d'azione e le priorità programmatiche annuali, ai sensi del punto 2, comma 1, lettera a), dell'allegato III del decreto legislativo n. 145 del 2015, e in prima applicazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
 10. La strategia d'azione e le priorità programmatiche annuali comprendono i piani annuali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 145 del 2015, e indicano sia il cronoprogramma di azioni ispettive da svolgere sia le modalità di verifica delle



MODULARIO
P.C.M. 194

MOD. 247



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

comunicazioni e delle relazioni sui grandi rischi ricevute o accettate nell'anno precedente.

11. Il Comitato, ai fini di una politica di prevenzione degli incidenti gravi, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 145 del 2015, in consultazione con gli operatori e/o le associazioni di categoria industriali di settore, definisce norme e linee guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi, anche in relazione al comma 3 dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo n. 145 del 2015.

ART. 5

(Pareri)

1. I pareri del Comitato di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 145 del 2015, qualora richiesti dall'autorità competente al rilascio o al trasferimento dei titoli di legittimazione mineraria, sono espressi formalmente a seguito di istruttoria tecnica amministrativa svolta, nella qualità di relatore, dalla Direzione.
2. Ai fini di cui al comma 1, il richiedente inoltra l'istanza e la documentazione pertinente alla DGSAIE, che ne trasmette copia per conoscenza al Comitato.

ART. 6

(Revoca della licenza di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 145 del 2015)

1. Qualora di propria iniziativa, o su proposta dei Comitati periferici, previo accertamento tecnico amministrativo e valutazione in sede di istruttoria, il Comitato constatato l'esistenza da parte dell'operatore di inadempimenti alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 145 del 2015, ne informa la DGSAIE per gli eventuali seguiti di competenza.

ART. 7

(Modifiche non sostanziali diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 145 del 2015)

1. Il Comitato, su proposta della Direzione e con il supporto della segreteria del Comitato, definisce le tipologie di attività da considerare quali modifiche non sostanziali per le operazioni riguardanti gli impianti di produzione, quelle non destinate alla produzione, le operazioni di pozzo e combinate.
2. Le modifiche non sostanziali di cui al comma 1 sono elencate in apposite guide tecniche operative emanate dal Comitato, da aggiornarsi periodicamente, e pubblicate sul sito del



MODULARIO
P.C.M. 184

MOD. 247

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 145 del 2015.

3. Per le attività di cui al comma 1, l'operatore trasmette alla sola Sezione competente per territorio la documentazione tecnica pertinente.

ART. 8

(Comunicazioni)

1. Le Comunicazioni sono presentate dall'operatore al Comitato, al Comitato periferico competente per territorio, alla Direzione e alla Sezione:
 - a. per il progetto di un impianto di produzione pianificato previsto nel programma dei lavori approvato, almeno 5 mesi prima dell'avvio previsto delle operazioni e secondo i requisiti dell'allegato I, parte 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015;
 - b. per un'operazione di pozzo e/o combinata, almeno 5 mesi prima dell'avvio previsto delle operazioni; la comunicazione include la politica aziendale di prevenzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 145 del 2015, qualora non già presentata, ed è comprensiva anche del piano interno di risposta alle emergenze di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 145 del 2015;
 - c. per il trasferimento di un impianto di produzione, almeno 90 giorni prima dell'avvio previsto delle operazioni, e conforme a quanto previsto all'allegato I, parte 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015.
2. La Sezione procede direttamente all'istruzione della pratica e formula le proprie eventuali osservazioni al Comitato, al Comitato periferico e alla Direzione che esaminano, integrano, modificano tali considerazioni entro 30 giorni. Tali osservazioni sono trasmesse all'operatore al fine dell'inclusione nella relazione sui grandi rischi. Trascorso il periodo indicato al primo capoverso, la comunicazione si intende presentata.
3. Per un'operazione di pozzo e/o combinata di cui al comma 1, lettera *b*), l'operatore può presentare la comunicazione congiuntamente alla relazione grandi rischi. Fermo quanto previsto al comma 2, qualora la Sezione trasmetta all'operatore osservazioni da inserire nella relazione grandi rischi, per l'accettazione della relazione grandi rischi si applicano i tempi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), dalla data di ricezione del relativo riesame.
4. Nel caso di un impianto di produzione che entri o esca dalle acque italiane, di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 145 del 2015, la comunicazione è inoltrata dall'operatore almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto l'ingresso o l'uscita al Comitato e al Comitato periferico interessato, alla Direzione e alla Sezione.



MODULARIO
P.C.M. 194

MOD. 247



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 9

(Relazione sui grandi rischi)

1. La relazione sui grandi rischi è presentata dall'operatore al Comitato, al Comitato periferico, alla Direzione e alla Sezione:
 - a. almeno 3 mesi prima dell'avvio previsto delle operazioni per un impianto di produzione di cui all'articolo 11, comma 7, e all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015, includendo la documentazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* e *g)* dell'articolo 11, comma 1, e le informazioni di cui all'allegato I, paragrafi 2 e 5;
 - b. almeno 3 mesi prima dell'avvio previsto delle operazioni per un impianto non destinato alla produzione di cui all'articolo 11, comma 7, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015, includendo la documentazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* e *g)* dell'articolo 11, comma 1, e le informazioni di cui all'allegato I, paragrafi 3 e 5;
2. La Sezione procede direttamente all'istruzione della pratica ed esprime le proprie valutazioni sulla relazione sui grandi rischi al Comitato e alla Direzione che esamina e, qualora lo ritenga, integra e modifica tale parere entro 30 giorni.
3. Trascorso il periodo previsto al comma 2, la Sezione prospetta l'accettazione della relazione sui grandi rischi al Comitato periferico che emana, entro i successivi 30 giorni, il provvedimento di accettazione, trasmettendolo per conoscenza al Comitato.
4. La procedura si applica per l'accettazione della relazione sui grandi rischi modificata di cui agli articoli 12, comma 5, e 13, comma 4, del decreto legislativo n. 145 del 2015.
5. Qualora l'operatore intenda procedere alla redazione della relazione sui grandi rischi per un gruppo di impianti, ne fa richiesta al Comitato, che accorda tale facoltà nel caso in cui ne ricorrano i presupposti definiti in apposite linee guida tecniche operative previste in attuazione del decreto legislativo n. 145 del 2015.

ART. 10

(Procedure di competenza dei Comitati periferici)

1. Per gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *p)*, *q)* e *r)*, del decreto legislativo n. 145 del 2015, per i quali sia stata accettata una relazione grandi rischi su attività già svolte dagli stessi anche in altro luogo, trovano applicazione le procedure di cui al comma 2 nel caso di operazioni di pozzo e/o combinate e di modifiche di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *bb)*, e 6, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 145 del 2015, nonché per il riesame periodico di cui agli articoli 12, comma 7, e 13, comma 7.
2. Ai fini dell'accettazione, l'operatore presenta al Comitato periferico il riesame della relazione grandi rischi congiuntamente alla Comunicazione e all'istanza:
 - a. ex articoli 90 e 93 del decreto legislativo n. 624 del 1996 per gli impianti di produzione, per la quale la Sezione acquisisce il parere di cui all'articolo 90, comma 2;



PER COPIA CONFORME

7

MODULARIO
P.C.M. 194

MOD. 247



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- b. ex articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 e articolo 21 del decreto direttoriale 15 luglio 2015 per la perforazione di pozzo, per la quale la Sezione acquisisce il parere espresso dalla Direzione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979;
 - c. ex articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 ed ex articolo 1, comma 82 sexies, della legge n. 239 del 2004, per operazioni di intervento ai pozzi almeno 2 mesi prima dall'inizio delle operazioni;
 - d. ex articolo 76 del decreto legislativo n. 624 del 1996, per operazioni combinate almeno 2 mesi prima dell'inizio delle operazioni, per la quale la Sezione acquisisce il parere di cui all'articolo 76, comma 7;
 - e. di riesame periodico ex articoli 12, comma 7, e 13, comma 7, del decreto legislativo n. 145 del 2015.
- La Sezione propone l'accettazione del riesame della relazione sui grandi rischi al Comitato periferico che emana, entro i successivi 30 giorni, il provvedimento di accettazione trasmettendolo per conoscenza al Comitato.
3. In caso di modifiche agli impianti, al programma di perforazione, alle operazioni di intervento ai pozzi e/o combinate, qualora sia stata già accettata la relazione grandi rischi ovvero il riesame di cui al comma 2, e non sussistano modifiche sostanziali nella valutazione del rischio, l'operatore trasmette informazione al Comitato periferico allegando dichiarazione di insussistenza di modifiche sostanziali alla relazione grandi rischi accettata e documentazione tecnica pertinente. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento senza che il Comitato periferico abbia comunicato le proprie decisioni, la modifica si intende accettata. Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento, dandone successiva informazione al Comitato periferico.

ART. 11

(Criteri di ripartizione delle attività)

1. La ripartizione delle attività del Comitato è definita con riferimento ai singoli articoli del decreto legislativo n. 145 del 2015, come di seguito indicato:
 - a. l'attività di cui all'articolo 10, ai fini di un eventuale avvalimento dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), è svolta mediante stipula di convenzione firmata dal Presidente previo mandato del Comitato;
 - b. le attività di cui agli articoli 20, comma 2, 23, comma 2, 24, 25, comma 2, 26, comma 2, 27, comma 1, e 31, commi 1, 2, 3, 4 e 7, concernenti la trasmissione delle relazioni, lo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorità competenti dell'Unione europea, sono svolte direttamente dal Presidente con il supporto tecnico - operativo della segreteria;
 - c. le attività di cui all'articolo 25, comma 1, sono svolte dal Presidente con il supporto della Direzione.



PER COPIA CONFORME

8

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. 3185

= 6 DIC. 2016
IL MAGISTRATO



Camera dei Deputati ARRIVO 14 febbraio 2022 Prot. 2022/0000200/TN

PER COPIA CONFORME





Sequenza
Comitato
~~Dis. AOO ENE.REGISTRO UFFICIALE I.0011107.09-05-2017~~

Ministero dello Sviluppo Economico

GABINETTO DEL MINISTRO

Ministero dello Sviluppo Economico

Uffici diretta collaborazione del Ministro

Struttura: UDCM_GAB

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0010867 - 05/05/2017 - USCITA

titolario: 31.

ALLA D.G. PER LA SICUREZZA ANCHE
AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED
ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE
MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE
GEORISORSE

C.A. ING. FRANCO TERLIZZESE

DIRETTORE GENERALE

SEDE

Oggetto: D.P.C.M. 20 marzo 2017 relativo alla nomina del prof. Ezio Mesini a Presidente del Comitato sicurezza operazioni in mare offshore.

Si trasmette per i seguiti di competenza il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in oggetto.


IL DIRETTORE DI GABINETTO

(Barbara Luist)

CORTE DEI CONTI



0008986-23/03/2017-SCCLA-PCGEPRE-A



MOD. 247

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.145, di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 1, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2015, n.145, con il quale è prevista l'istituzione del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare;

VISTO il medesimo articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.145 con il quale è altresì previsto che il Comitato è presieduto da un esperto, scelto nell'ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di tre anni;

VISTO infine l'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 con il quale è stabilito che per i componenti del Comitato non è previsto alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2016, con il quale sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare;

RITENUTO quindi, che occorre procedere alla nomina di un esperto con funzioni di Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, come previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.145;

VISTO il *curriculum vitae* del professor Ezio Mesini;

RITENUTO che il professor Ezio Mesini sia in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali ed alle esperienze maturate;

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 presentata, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, dal professor Ezio Mesini;

MOD. 247

MODULARIO
P. C. M. 194

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma dei decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTI i pareri favorevoli resi dalle competenti Commissioni parlamentari,

DECRETA

Articolo 1

1. Il professor Ezio Mesini è nominato Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare per la durata di tre anni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 MAR. 2017

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO
(Maria Elena Boschi)



PER COPIA CONFORME
Il Segretario Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

P. Squitieri

M. Elena Boschi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOZIATO AL N. 905/2017
Roma, 23.3.2017
IL REVISORE
Seofiu

IL DIRIGENTE
Aut

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI
Reg.ne - Prev. n. 749

05 APR 2017

IL MAGISTRATO
[Signature]

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0027532 P-4.8.1.1
del 01/10/2021



36165223

Al Ministero dello sviluppo economico
Ufficio di Gabinetto
Via Molise, 2
00187 ROMA
gabinetto@pec.mise.gov.it

E,p.c Al Prof. Ezio Mesini
ezio.mesini@unibo.it

OGGETTO: DPCM 25 agosto 2021 di nomina del professor Ezio Mesini a Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare.

Si trasmette, in copia conforme, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2021, debitamente vistato e registrato dai competenti organi di controllo, concernente la nomina del professor Ezio Mesini a Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare.

Si allega la relativa documentazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avvocato dello Stato
Sergio Fiorentino



CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -
6043152 - Ingresso - 03/09/2021 - 12:15



2803

MOD. 247

2107

Al Presidente del Consiglio dei Ministri



VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.145, di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2015, n.145, con il quale è prevista l'istituzione del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare;

VISTO il medesimo articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.145 con il quale è, altresì, previsto che il Comitato è presieduto da un esperto, scelto nell'ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di tre anni;

VISTO, infine, il comma 7, del predetto articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 con il quale è stabilito che per i componenti del Comitato non è previsto alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all'art. 2, ha attribuito al Ministero della transizione ecologica le competenze di alcune Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2016, con il quale sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2017 con il quale, il professor Ezio Mesini è stato nominato Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare per la durata di tre anni;

CONSIDERATO che, il mandato del Presidente del Comitato è venuto a scadenza il 19 marzo 2020;



MODULARIO
P. C. M. 194

MOD. 247

2607



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. 8235 del 23 aprile 2021, con la quale Capo di gabinetto del Ministero della transizione ecologica conferma nell'incarico di Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare il professor Ezio Mesini;

PRESO ATTO che, il professor Ezio Mesini è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali ed alle esperienze maturate anche in qualità di Presidente;

RITENUTO, di confermare, nell'incarico di esperto con funzioni di Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, il professor Ezio Mesini;

VISTO il curriculum vitae del professor Ezio Mesini;

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 presentata, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, dal professor Ezio Mesini;

VISTI i pareri favorevoli resi dalle competenti Commissioni parlamentari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,

DECRETA

Articolo 1

- Il professor Ezio Mesini è confermato nell'incarico di Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare per la durata di tre anni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 25 MAR 2021

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
UFFICIO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 3456
DATA 3/18/2021
IL PRESIDENTE

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

D. M. Mesini

Camera dei Deputati ARRIVO 14 febbraio 2022 Prot: 2022/0000200/TN

DEI CONTI
CONTROLLO ATT.P.C.M.
GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

24 SET. 2021

[Handwritten signature]

IL MINISTRO *[Handwritten signature]*

REPUBLICA ITALIANA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI

[Handwritten signature]



Ministero dello Sviluppo Economico

GABINETTO DEL MINISTRO

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Energia

Struttura: **DGS-UNMIG**

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0016860 - 11/07/2017 - INGRESSO**

Ministero dello Sviluppo Economico

Uffici diretta collaborazione del Ministro

Struttura: **UDCM_GAB**

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0016491 - 07/07/2017 - USCITA**

ALLA D.G. PER LA SICUREZZA ANCHE
AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED
ENERGETICHE – UFFICIO NAZIONALE
MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE
GEORISORSE

C.A. ING. FRANCO TERLIZZESE
DIRETTORE GENERALE

SEDE

Oggetto: decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modalità di consultazione tripartita tra Comitato, operatori e rappresentanti dei lavoratori ex art. 19, comma 5 del D.Lgs. 145/2015. Sicurezza operazioni in mare nel settore idrocarburi.

Si trasmette l'originale del decreto firmato dal Ministro per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE DI GABINETTO

(Barbara Luini)

Via Veneto, 33- 00187 Roma
tel. +39 06 42043 4582 – fax +39 06 47887795
e-mail segreteria.capogabinetto@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



*Ministero dello Sviluppo Economico*

II MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2016 e pubblicato come previsto dallo stesso decreto, sul sito del Ministero dello sviluppo economico – DGS – UNMIG, in data 11 gennaio 2017, recante le modalità di funzionamento del Comitato ex articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145;

SENTITE le associazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative

Articolo 1**(Finalità)**

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 145/15, stabilisce:

